

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 241/01/2011

Motivi della decisione

Co.Re. ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento di euro 10.681 emessa per essere divenuto definitivo l'avviso di accertamento anno 2005 (IRPEF 2005), non impugnato.

Il ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento non gli è stato mai notificato ed altresì che nell'avviso di ricevimento in possesso dell'Agenzia delle Entrate - di cui ha preso visione a sua richiesta (copia in atti) - in luogo della "firma per esteso del ricevente" sono annotate soltanto due lettere dell'alfabeto FB (? forse) che non si collegano alle iniziali dei nominativi dei membri della sua famiglia. Richiama la normativa del codice di procedura civile in materia di notificazione a mezzo posta. Aggiunge che l'avviso di accertamento relativo al precedente anno 2004 è stato parzialmente annullato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento in data 4.12.2009 giusto nella parte inerente al reddito da fabbricato (contratto di locazione risolto nel 2001) che è oggetto di contestazione anche nell'avviso relativo al 2005.

Impugna la cartella per motivi di merito inerenti all'avviso di accertamento asseritamente non notificatogli e ne chiede la sospensione ex art. 47 D.L.vo n. 546/92.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate contesta l'assunto del ricorrente sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato al contribuente a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata consegnata al suo domicilio in Bergamo, Piazzetta Santo Spirito n. 5 in data 15.10.2010 e che l'atto non è stato impugnato. Pertanto, in assenza di querela di falso, la firma apposta nella casella "firma del ricevente", deve ritenersi idonea ad attestare la valida consegna della raccomandata.

L'ufficio eccepisce quindi la inammissibilità della impugnazione avverso la cartella atteso che non sono stati adottati vizi propri dell'atto impugnato.

Quanto sopra premesso, l'Agenzia delle Entrate comunica di avere provveduto ad emettere provvedimento (datato 24.10.11 - allegato alla comparsa di costituzione) di sgravio parziale dell'importo indicato nella cartella di pagamento; e ciò sulla base delle argomentazioni di merito del contribuente inerenti alla cessazione del contratto di locazione avvenuta nel 2001 sottolineando che esse sono state proposte per la prima volta in questa sede contenziosa.

L'ufficio ha quindi chiesto in via principale declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in via subordinata rigetto parziale della impugnazione con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Con ordinanza 9.08.2011 la Commissione ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 47 D.L.vo n. 546/92.

La Commissione, riunita in Camera di consiglio osserva:

nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi

validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 9962/10).

Alla luce di tale principio interpretativo della suprema corte, gravava sul contribuente l'onere di proporre la necessaria querela di falso dinanzi al giudice ordinario avverso la attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'avviso di accertamento. Non avendo l'interessato assolto siffatto onere, la consegna del piego deve ritenersi validamente effettuata a mani del destinatario con la conseguenza che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo in mancanza di tempestiva impugnazione ed altresì che il ricorso avverso la cartella di pagamento di euro 10.681 va dichiarato inammissibile in assenza di motivi di impugnazione inerenti a vizi propri dell'atto stesso, a nulla rilevando in contrario il provvedimento di sgravio parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate in corso di causa.

Tenuto, per altro, presente che - diversamente da quanto asserito dall'ufficio - nell'istanza di annullamento per autotutela presentata dal contribuente il 30.06.11, oltre alla eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, venne anche segnalata la circostanza che l'avviso di accertamento relativo al precedente anno 2004 era stato parzialmente annullato nella parte inerente al reddito da fabbricato (contratto di locazione risolto nel 2001) e che l'ufficio in quella sede non tenne conto della segnalazione, reputa la Commissione che sia giustificata la compensazione totale delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa per intero le spese di giudizio.